



**Provincia di Vercelli**

Valutazione Ambientale Strategica  
del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale

**DICHIARAZIONE DI SINTESI**

## **PREMESSA**

In conformità alla Legge Regionale 4 settembre 1996, n. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma per il prelievo venatorio”, la Provincia di Vercelli ha predisposto l’aggiornamento del proprio Piano Faunistico-Venatorio Provinciale 2012-2017.

L’art. 20 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e la DGR del 9 giugno 2008, n. 12-8931 “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, al fine di assicurare la compatibilità di piani e programmi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, stabiliscono la necessità di sottoporre piani e programmi a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La Provincia di Vercelli ha pertanto disposto l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli indirizzi, le strategie, gli obiettivi e i contenuti del Piano Faunistico-Venatorio provinciale, da sviluppare e integrare, a partire dalle attività di informazione, con tutti i portatori di interesse pubblici e privati e con i cittadini, ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

Poiché, ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., la proposta di rinnovo del Piano Faunistico Venatorio Provinciale è assoggettata anche a Valutazione d’Incidenza, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la stessa è stata effettuata nell’ambito del procedimento di VAS.

L’autorità preposta al processo valutativo è la Regione Piemonte, in quanto soggetto deputato all’approvazione del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale. Il responsabile di Procedimento è il dirigente del Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica ed Acquatica della Direzione Agricoltura.

Nell’ambito della fase di specificazione (scoping), a seguito della trasmissione, avvenuta il 6 settembre 2010 da parte della Provincia di Vercelli, del Documento Tecnico Preliminare, è stato attivato l’Organo Tecnico (OT) Regionale composto dalle seguenti Direzioni:

- Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia;
- Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- Ambiente;
- Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;
- Cultura, Turismo e Sport;
- Sanità;

con il supporto dell’ARPA Piemonte.

Con la trasmissione del Documento Tecnico Preliminare alla Regione, è stato ufficialmente dato l’avvio del procedimento di VAS del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale; la Provincia di Vercelli ha pertanto provveduto a pubblicare sul proprio sito web tale documento, unitamente ad una bozza di Piano.

In data 28 Settembre 2010 è stata convocata la prima riunione di OT, a cui sono state invitate tutte le Direzioni costituenti l’OT, ARPA Piemonte (Area Coordinamento in materia ambientale Valutazione Ambientale (VIA/VAS) e Dipartimento di Vercelli) e la Provincia di Vercelli – Servizio Valorizzazione e Protezione Flora e fauna, Caccia e Pesca per illustrare la documentazione prodotta.

Tutta la documentazione tecnica prodotta (proposta di Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, comprensivo di Studio di Incidenza, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte -B.U.R.- n. 51 del 23 dicembre 2010; con tale pubblicazione è stato formalmente avviato il procedimento della fase di valutazione del Piano.

Ai fini della consultazione prevista nell'ambito del procedimento di VAS, gli elaborati di cui sopra sono stati messi a disposizione del pubblico per 60 giorni a partire dalla pubblicazione sul B.U.R., e resi reperibili presso gli uffici e sul sito web della Provincia di Vercelli (alla pagine del Servizio Valorizzazione e Protezione Flora e Fauna), e presso l'Ufficio di deposito progetti regionale – Via Principe Amedeo, 17 (Torino).

Si è atteso dunque, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R., il ricevimento di pareri, osservazioni e contributi da parte dei soggetti con competenza ambientale, degli Enti e organi interessati.

In data 22 febbraio 2011, presso la Sala Tarsie della Provincia di Vercelli, si è inoltre svolta la *Conferenza di Verifica e Valutazione* del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale a cui hanno partecipato i seguenti soggetti:

- ATC VC2;
- Parco Naturale del Monte Fenera;
- Parco Naturale Lama del Sesia;
- Legambiente;
- FIDC – Ekoclub;
- ASL di Vercelli;
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Vercelli;
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Gattinara-Varallo;
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Scopa;
- Provincia di Asti;
- Comune di Bianzè;
- Comune di S. Germano;
- Comune di Desana;
- Comune di Greggio.

Durante la conferenza non sono emerse particolari criticità riguardo ai contenuti del Piano e al percorso della VAS.

Successivamente sono stati inviati al nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale i pareri dei soggetti con competenza ambientale e le eventuali osservazioni del pubblico, specificando le motivazioni per cui la Provincia ha inteso accogliere o meno le richieste pervenute; entro 90 giorni dal termine per la presentazione dei pareri e delle osservazioni, la Regione Piemonte, tramite il suo Organo Tecnico, ha espresso il *Parere di Compatibilità Ambientale* con DGR n. 77-2076 del 17 maggio 2011.

Alla luce delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel *Parere di Compatibilità Ambientale*, si è proceduto a svolgere gli approfondimenti richiesti al Rapporto Ambientale e alla revisione del Piano; con lettera del 5 luglio 2011, prot. N. 0060196, la Provincia di Vercelli ha comunicato alla Regione come tutte le osservazioni e prescrizioni contenute nel Parere Motivato di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Piemonte sarebbero state accolte in sede di stesura definitiva del Piano e del Rapporto Ambientale, evidenziando alcune problematiche relative all'accoglimento di alcune richieste di ridefinizione dei confini di alcuni istituti

faunistici provinciali e proponendo soluzioni alternative. Le controdeduzioni e le alternative proposte dalla Provincia sono state accolte dalla Regione a seguito di quanto emerso durante la riunione dell'Organo Tecnico regionale convocata in data 13 luglio 2011 e ristretta alle Direzioni Agricoltura ed Ambiente e delle osservazioni formulate dal Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette.

Infine, è stata redatta la presente Dichiarazione di Sintesi che illustra le modalità di integrazione delle considerazioni e valutazioni ambientali all'interno del documento di Piano, nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle alternative esaminate, degli esiti delle consultazioni svolte e delle prescrizioni di cui sopra.

## ADEGUAMENTO DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE, DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA ALLE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA REGIONE PIEMONTE

Di seguito saranno richiamati, punto per punto, le osservazioni e le prescrizioni stabilite dalla Regione Piemonte nella DGR n. 77-2076 del 15-05-20011 (indicate in corsivo grassetto), contenente il parere motivato di compatibilità ambientale, illustrando per ciascun aspetto il recepimento negli elaborati di pianificazione e le eventuali controdeduzioni.

**1. Nell'ambito della descrizione dei contenuti di Piano, si ritiene opportuno valutare l'inserimento di alcune azioni di Piano specifiche finalizzate alla protezione di specie le cui popolazioni risultano in continua diminuzione (es. beccaccino). Si richiede inoltre di associare in maniera chiara le azioni di Piano individuate in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire, in modo da permettere una verifica della loro efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nel corso del monitoraggio ambientale del Piano.**

Il Beccaccino e il Cavaliere d'Italia sono state individuate, nell'ambito delle specie di interesse conservazionistico, quali specie target oggetto di monitoraggio gestionale (paragrafo 8.2.2 del Rapporto Ambientale nell'ambito degli indicatori di risposta). Alla luce dei dati raccolti circa lo status di queste specie indicatrici, sarà possibile individuare ed attuare eventuali misure specifiche finalizzate alla protezione di queste e di ulteriori altre specie.

In merito alla corrispondenza tra obiettivi e azioni di Piano, che peraltro emerge dalla tabella 8-1 del Rapporto Ambientale, essa è stata meglio evidenziata integrando il documento del Rapporto Ambientale con la tabella 3-1 riportata al termine del paragrafo 3.1.2 e che associa in modo chiaro le azioni e le sotto-azioni di Piano con gli obiettivi generali e specifici che lo stesso si è prefissato. La tabella è la seguente.

Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Azioni di Piano	Sotto-azioni di Piano
Conservazione delle diverse specie di fauna selvatica autoctona e tutela e incremento degli habitat funzionali alla conservazione delle specie	Individuazione all'interno della SASP degli istituti venatori	Oasi di Protezione	Interventi di miglioramento ambientale Tutela di ambienti vocazionali per la fauna selvatica Conservazione della diversità ambientale
		Zone di Ripopolamento e Cattura	Immissioni a scopo di ripopolamento
			Controllo di specie problematiche (di competenza regionale)
			Tutela degli habitat vocazionali per le specie di interesse venatorio e conservazionistico
		Zone cinofile	
		Fondi chiusi e foresta demaniale	
	Istituti di caccia privati (AFV e AATV)		
	Programmazione di azioni di miglioramento ambientale	Miglioramento, tutela e ripristino degli habitat naturali	Tipologie di intervento individuate dal Piano nei criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli
Gestione sostenibile delle risorse faunistiche e ambientali,	Prelievo sostenibile	Attività venatoria	Divieto di utilizzo di pallini di piombo nelle aree umide (verifica del rispetto della normativa e sensibilizzazione)
		Analisi dei dati di	

Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Azioni di Piano	Sotto-azioni di Piano
dell'attività venatoria e delle interazioni tra fauna, ambiente e attività antropiche		censimento e monitoraggio faunistico	
		Immissioni a scopo di ripopolamento	
		Controllo della fauna problematica	
	Definizione dei criteri per il risarcimento dei danni	Risarcimento dei danni	
		Monitoraggio degli incidenti stradali	
Aggiornamento delle conoscenze relative allo <i>status</i> delle specie presenti sul territorio con particolare attenzione alle specie di interesse venatorio, conservazionistico e a quelle problematiche	Definizione di un programma di monitoraggio	Attività di monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Individuazione specie target</li> <li>▪ Individuazione delle strategie di monitoraggio</li> <li>▪ Individuazione dei tempi e delle modalità di trasmissione dei dati</li> <li>▪ Individuazione delle modalità di archiviazione dei dati</li> <li>▪ Individuazione degli strumenti finanziari per la realizzazione dei punti precedenti</li> </ul>

**2. In riferimento all'obiettivo specifico a. "Individuazione delle zone di tutela previste dalla l.r."70/96", si richiede di esplicitare i criteri secondo i quali si è proceduto alla scelta e alla perimetrazione degli istituti di protezione (O.P. e Z.R.C.) sia in occasione delle modifiche apportate a quelli esistenti, sia per la riconferma/revoca. Poiché, soprattutto nella parte meridionale del territorio provinciale, nell'individuazione delle Oasi di Protezione si rileva una scarsa corrispondenza tra le Oasi individuate dalla proposta di Piano e i siti costituenti la rete Natura 2000, si ritiene auspicabile che, nell'individuazione delle Oasi, la futura pianificazione tenga maggiormente conto della presenza dei siti Natura 2000 sul territorio provinciale, con particolare riferimento alle Z.P.S..**

I criteri sono stati illustrati nel paragrafo 3.2 del Rapporto Ambientale, dove si riportano anche i vincoli e i limiti riscontrati nella scelta dell'ubicazione delle Oasi provinciali, in particolare nel territorio meridionale della Provincia. In particolare viene sottolineato come la situazione territoriale determinata dalle ultime pianificazioni provinciali risulti ormai consolidata e condivisa nel suo complesso, e costituisca il migliore compromesso tra i requisiti ambientali che devono avere le diverse zone per rispondere agli obiettivi di salvaguardia della fauna selvatica autoctona sia stanziale che migratoria, le reali disponibilità territoriali in ambito provinciale, e le necessità da parte dei cacciatori quali fruitori della risorsa faunistica venabile. Pertanto la Provincia di Vercelli, con il nuovo Piano Faunistico, ha ritenuto opportuno confermare la maggior parte della zonizzazione già esistente con il precedente Piano, procedendo a modifiche del tutto limitate per rispondere ad esigenze legate soprattutto a questioni di sicurezza o a specifiche richieste espresse dai soggetti coinvolti nel procedimento di VAS del Piano quali enti gestori delle aree protette e Arpa Piemonte. A conferma della validità della pianificazione delle zone di tutela e delle scelte operate sinora dalla Provincia sul territorio di propria competenza, si ricorda come in passato alcune delle aree individuate quali istituti di tutela o di caccia siano state in seguito classificate quali aree protette regionali, proprio per l'elevato pregio ambientale e faunistico che le caratterizza (si citano alcuni esempi: i Parchi Naturali Lame del Sesia, Alta Valsesia e Monte Fenera, nati da Oasi di Protezione, il Parco Naturale Bosco

delle Sorti della Partecipanza nato da una Riserva di Caccia, la Riserva Naturale Speciale Palude di S. Genuario nata da una Zona di Ripopolamento e Cattura, la Riserva Naturale Speciale Fontana Gigante, nata da un'Oasi di Protezione).

Per quanto riguarda le Oasi di Protezione, esse sono istituite generalmente in zone dove è garantita una costante disponibilità idrica, almeno sino al momento dell'involto dei nuovi nati, indicativamente sino al mese di settembre. Sebbene le principali specie migratorie di fauna selvatica a rilevante interesse naturalistico, quindi non cacciabili se non addirittura particolarmente protette, lascino il territorio provinciale prima dell'apertura della stagione venatoria, la Provincia di Vercelli ritiene opportuno quanto importante conservare una rete di zone di tutela in grado di ospitare eventuali soggetti "ritardatari" prima che affrontino la lunga migrazione verso i paesi di svernamento. Pertanto, il principio alla base della localizzazione delle Oasi di Protezione, seguito per il territorio vercellese, è risultato quello di integrare il sistema delle aree protette regionali inserendo le Oasi all'interno delle Zone di Protezione Speciale (istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE) ogni qual volta è stato possibile, in modo tale da garantire la salvaguardia delle specie migratorie in ambiti ad elevato pregio ambientale e naturalistico; tale soluzione risulta peraltro funzionale alla possibilità di poter usufruire di eventuali dati di censimento. Si evidenzia a questo proposito la difficoltà incontrata in alcuni casi nell'esatta individuazione dei confini delle ZPS, in particolare quelle collocate nella pianura risicola, dove i limiti territoriali non risultano ben definiti e dove spesso mancano elementi di riferimento utili all'individuazione dei confini; tale aspetto, infatti, ha costituito un vincolo nella scelta dell'ubicazione delle Oasi provinciali. Nello specifico, si osserva come la ZPS "Risaie Vercellesi" tuteli ambienti umidi e cenosi con caratteristiche del tutto omogenee nell'intera pianura risicola provinciale e regionale e che, di fatto, non subiscono danni dall'esercizio dell'attività venatoria; il Cavaliere d'Italia, infatti, nidifica non soltanto in tali ambiti ma in tutte quelle zone umide che presentano caratteristiche ambientali analoghe e tale specie, prima che abbia inizio l'attività venatoria, ha già lasciato territorio provinciale.

In merito ai criteri di localizzazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, la situazione agricola della zona faunistica di pianura, caratterizzata dalla presenza uniforme della monocultura risicola specializzata, e la distribuzione spaziale delle aziende private di caccia, rendono difficile l'individuazione di territori che rispondano ai requisiti ambientali idonei per questa tipologia di istituto di tutela, rappresentati da un'equilibrato insieme di coltivazioni estive e autunno-vernine, intervallate da ampi residui naturali e da un'adeguata e costante disponibilità idrica. Pertanto, la logica seguita per la localizzazione delle ZRC in Provincia di Vercelli, è risultata soprattutto quella di ribadire il vincolo sulle uniche aree in grado di far prevedere un adeguato ritorno in termini di caturato selvatico di Lepre e Fagiano, integrando con ulteriori zone, certamente meno idonee a produrre naturalmente ingenti consistenze faunistiche in funzione delle catture, ma comunque in grado di assolvere a quella funzione di serbatoio naturale in grado di determinare un costante irradimento dei territori circostanti. Garantire una discreta produzione di fauna selvatica all'interno di queste zone consente infatti di ridurre la necessità di acquistare fauna di allevamento per le attività di ripopolamento del territorio venabile, con conseguenze positive in termini di qualità del materiale immesso e dal punto di vista economico.

I criteri sopra esplicitati sono stati inoltre ripresi all'interno delle sezioni dedicate alle singole zone di tutela del Rapporto Ambientale (paragrafo 3.4.1, sezioni "Oasi di Protezione" e "Zone di Ripopolamento e Cattura").

Infine, si sottolinea come il Rapporto Ambientale sia stato integrato con la tabella 6-2 riportata al termine del paragrafo 6.3 (riportata integralmente al successivo punto 8) e che illustra in sintesi le motivazioni delle scelte operate nel Piano in materia di pianificazione territoriale, indicando le possibili alternative considerate nel corso dell'iter di approvazione.

**3. Si richiede di meglio esplicitare le ragioni indicato nel R.A. (“negativa influenza da parte delle infrastrutture viarie”) che hanno motivato la revoca dell’Oasi “Prarolo-Pezzana”. Si richiede inoltre di esplicitare se, vista l’estensione della rete viaria nella parte sud del territorio provinciale, tale valutazione sia stata estesa anche agli altri istituti di protezione individuati dalla proposta di Piano.**

La valutazione delle interferenze da parte delle infrastrutture viarie e industriali ha riguardato tutta la pianificazione territoriale; oltre all’Oasi di Protezione “Prarolo-Pezzana” è stata infatti revocata anche una Zona di Ripopolamento e Cattura ubicata anch’essa in zona di pianura per le medesime motivazioni.

La tabella 6-2 riportata nel Rapporto Ambientale al termine del paragrafo 6.3, e riportata integralmente al successivo punto 8, specifica le motivazioni della scelta di revocare tali istituti.

**4. Per quanto riguarda l’Oasi di Protezione 21 e 22 “Rima S. Giuseppe”, suddivisa in due porzioni separate (seppur geograficamente vicine tra di loro), si richiede di specificare le motivazioni di tale soluzione rispetto alla realizzazione di un’unica Oasi.**

Si evidenzia come, nella pianificazione definitiva, le due Oasi di Rima S. Giuseppe siano ora identificate come n. 20 e n. 21.

L’orografia del territorio (le due aree si trovano a quote differenti, una è posta nel fondovalle e il corso del Sermenza ne segna i confini orientali, l’altra comprende un’area più tipicamente alpina, includendo la cima del Monte Tagliaferro che sfiora i 3000 m di quota), che determina la presenza di un ripido versante che verrebbe incluso con la creazione di un’unica Oasi, e le differenti caratteristiche ambientali e vocazionali delle due porzioni, renderebbero difficoltosa la gestione dell’istituto stesso; dal momento che il confine della parte occidentale dell’Oasi n. 20 risulta ben delimitato da un accennato piano con pascoli magri che delimita naturalmente l’areale, la scelta di non realizzare un’unica oasi nel territorio di Rima S. Giuseppe è maturata proprio con la valutazione di rendere ben visibile e di conseguenza fattivamente possibile la tabellatura e al fine di ottimizzare la zona protetta con la più funzionale zona di conservazione delle specie presenti.

**5. Si richiede di integrare la tabella riassuntiva del R.A. relativa alle Oasi di Protezione (pag. 26) con la descrizione della fauna presente nelle Oasi 04, 05, 06, 09, 10. Per quanto concerne le finalità delle Oasi riportate in tabella, si richiede di meglio esplicitare le motivazioni relative alle Oasi 05, 06 e 09 dal momento che quelle addotte non sono coerenti con quanto previsto dalla norma per l’individuazione di tale tipologia di istituto. La medesima considerazione deve essere estesa anche agli aspetti gestionali delle Z.R.C. n. 20 e 27 (vedi tavella pagg. 31 e seguenti del R.A.).**



Tenendo conto delle modifiche introdotte alla pianificazione delle Oasi e delle ZRC in seguito alla DRG n. 77-2076 del 17-05-2011, e alla conseguente variazione dell'impaginazione del documento, la tabella relativa alle Oasi è stata integrata con la descrizione della fauna presente. Ogni scheda descrittiva, di ogni singola zona di tutela è stata integrata, implementata ed arricchita con le nozioni richieste. In forma riassuntiva tutte le finalità inerenti per le quali sono state istituite le oasi e le ZZ.RR.CC. sono riportate nella tabella al capitolo 3.4 .

**6. Per quanto riguarda la relazione tra Istituti venatori provinciali e Istituti di caccia privati, si rileva che nel R.A. (pag. 142) si afferma che la localizzazione delle Z.R.C. e delle O.P rispetto agli Istituti privati crea un insieme che mette a disposizione una rete per gli spostamenti della fauna selvatica. Tale considerazione non tiene conto della pressione venatoria molto maggiore evidenziato dalla tabella seguente (fonte banca dati faunistica regionale):**

Capi abbattuti x 100 ha di TASP venabile:

	capriolo	camoscio	cervo
A.T.C. - C.A.	0,22	0,12	0,04
A.F.V. - A.A.T.V.	0,49	0,24	0,11
Totale	0,24	0,13	0,04

**Si richiede pertanto di esplicitare meglio questo aspetto tenendo conto di quanto sopra esposto.**

Il paragrafo 6.2.5 del Rapporto Ambientale è stato rivisto alla luce dell'osservazione di cui sopra, precisando che le considerazioni circa la creazione di zone a disposizione per gli spostamenti della fauna selvatica riguardano tutte le specie faunistiche e non soltanto gli Ungulati sottoposti a prelievo; occorre inoltre considerare che nell'ambito delle AFV sono spesso presenti zone a maggiore tutela quali zone rifugio di cui possono godere anche gli Ungulati oggetto di prelievo.

In particolare, il Piano definisce la disposizione delle Oasi di Protezione e delle Zone di Ripopolamento e Cattura in modo tale da integrare, per quanto possibile, queste ultime al sistema degli istituti privati esistenti, cercando di ottenere una distribuzione il più possibile uniforme sul Territorio Agro-Silvo-Pastorale delle aree di protezione e tutela. Sebbene all'interno degli istituti privati la pressione venatoria nei confronti degli Ungulati sia superiore rispetto a quella del restante territorio venabile, analizzando la localizzazione degli istituti venatori pubblici (OP, ZRC) e privati (AFV, AATV) e delle aree protette, emerge come nell'insieme vadano a costituire, in alcuni casi, una rete di zone a disposizione di tutte le specie della fauna selvatica nel suo complesso per spostamenti migratori dettati da esigenze comportamentali, in funzione della vicinanza esistente tra di esse o grazie alla presenza di corridoi ecologici individuati dalla rete ecologica provinciale e dalla Rete Natura 2000 (all'interno delle AFV sono peraltro presenti in molti casi zone a maggiore tutela quali aree di rifugio a disposizione anche degli Ungulati oggetto di prelievo); in altri casi, invece, si è creato un mosaico di elementi territoriali che tutelano -in modo più o meno rigoroso- la fauna selvatica, garantendo quindi la presenza sul territorio di habitat idonei quali siti di rifugio e sosta e/o di alimentazione.

**7. In considerazione della natura del Piano faunistico-venatorio provinciale e degli obiettivi in esso individuati finalizzati ad una corretta gestione della fauna connessa alla salvaguardia dell'ambiente, con ricadute specifiche sulle componenti ecosistemiche, si richiede che le fasi attuative del PFVP relative ai miglioramenti ambientali siano realizzate tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale in relazione agli obiettivi individuati nel progetto strategico "Rete di valorizzazione ambientale orientata sia al miglioramento funzionale della rete ecologica sia al potenziamento delle reti di fruizione dei sistemi di siti di interesse naturale e culturale" previsto nelle stesso PPR all'art. 42 "Rete ecologica, storico – culturale e fruitiva" e all'art. n. 44 "Progetti e programmi strategici".**

Questo aspetto viene sottolineato nel paragrafo 4.1.3 del Rapporto Ambientale.

**8. Per quanto riguarda l'individuazione delle alternative di Piano, si richiede di descrivere le azioni e gli interventi di Piano analizzati e successivamente scartati a favore dell'attuale impostazione del Piano, spiegando le motivazioni di tale scelta.**

Si ritiene che tale aspetto sia stato illustrato in modo esauriente nel paragrafo 6.3 del Rapporto Ambientale relativo alla valutazione delle possibili alternative, unitamente ai contenuti riportati nella tabella 6-2 a conclusione del paragrafo stesso. Di seguito se ne riportano i contenuti.

Ogni azione e intervento previsti dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale sono stati accuratamente valutati dal punto di vista sia tecnico che sociale, prendendo in considerazione le possibili conseguenze delle scelte effettuate e le eventuali alternative.

Le scelte individuate nel Piano mirano dunque ad ottemperare nel modo più adeguato possibile agli obiettivi di tutela e incremento della fauna selvatica autoctona, in particolare delle specie di interesse venatorio unitamente a quelle di interesse conservazionistico, ma al tempo stesso sono volte anche a garantire una soddisfacente attività venatoria.

Per quanto riguarda l'individuazione degli istituti venatori prevista dal nuovo Piano provinciale, peraltro prevista dalla normativa vigente, la collocazione delle diverse zone rappresenta il frutto di un'approfondita analisi riguardante sia aspetti di natura tecnico-operativa, sia le istanze della realtà associativa locale, il cui pieno coinvolgimento rappresenta una condizione indispensabile ai fini del raggiungimento non solo degli obiettivi connessi alla loro istituzione, relativi alla tutela e all'incremento delle popolazioni di fauna selvatica, ma anche dello sviluppo di un'attività venatoria che sia allo stesso tempo sostenibile e soddisfacente. La revisione degli istituti faunistici di competenza provinciale attuata con il nuovo Piano è stata effettuata secondo le linee programmatiche già individuate e condivise e volte a potenziare la produttività faunistica del territorio, a tutelare le specie a rischio e di interesse conservazionistico e a contenere le criticità legate alla presenza di specie problematiche (Cinghiale, Nutria, Minilepre, Corvidi, Volpe). Scelte differenti da quelle indicate nel Piano avrebbero pertanto comportato una minore corrispondenza con le esigenze del territorio e dei fruitori.

Grazie alle consultazioni effettuate a livello locale in corso di redazione del nuovo Piano, le scelte operative e pianificatorie consentono di valorizzare le risorse territoriali presenti e risultano pienamente condivise dagli interlocutori e fruitori locali.

Le possibili alternative di Piano possono essere individuate come segue:

- alternativa 0, ossia assenza di Piano: lo scenario in questo caso è quello prospettato al Paragrafo 5.10 in cui è illustrata l'evoluzione probabile dell'ambiente in assenza di attuazione del Piano; questa opzione lascia la situazione attuale alla naturale evoluzione secondo l'andamento delle restanti variabili agenti sul territorio; le criticità emerse dalla precedente pianificazione non verrebbero affrontate e risolte, con il rischio di un loro peggioramento nel tempo;
- alternativa 1, ossia mantenimento del precedente Piano, senza alcuna modifica della pianificazione territoriale; tale opzione non tiene conto delle modifiche ambientali e dell'assetto territoriale e infrastrutturale eventualmente intercorse nel tempo, e quindi delle possibili interferenze sulla fauna, con conseguente rischio di mantenere istituti con caratteristiche non più idonei alle finalità faunistiche per le quali sono stati individuati; come rilevato per l'alternativa 0, anche in questo caso è ipotizzabile un aggravamento delle problematiche e delle criticità che già attualmente interessano il territorio provinciale;
- alternativa 2, ossia attuazione del nuovo Piano, con individuazione e revisione di tutti gli istituti venatori di competenza della Provincia per le quali si è raggiunto un ragionevole grado di consenso durante le consultazioni e per le quali sono state individuate e condivise adeguate forme gestionali.

Al fine di valutare l'opportunità di attuazione del Piano, il confronto tra le previsioni formulate circa le tendenze evolutive dell'ambiente in assenza del Piano (alternativa 0), con mantenimento del precedente Piano (alternativa 1) e circa le tendenze evolutive dell'ambiente una volta che il nuovo Piano sarà attuato (alternativa 2), dopo un arco temporale di 5 anni (durata di validità del Piano stesso), consente di affermare che l'attuazione del nuovo Piano, facendo prevedere uno scenario complessivamente migliore, è da preferirsi.

Per quanto riguarda nel dettaglio le scelte operate nell'ambito della nuova pianificazione territoriale delle diverse zone di tutela d'istituzione provinciale e le possibili alternative a carattere sito-specifico, valutate anche sulla base delle osservazioni e richieste pervenute dai diversi enti coinvolti in fase di consultazione, si precisa quanto illustrato nella tabella esplicativa riportata di seguito.

Scelta di Piano	Possibili soluzioni alternative	Eventuale/i soggetto/i richiedente/i	Motivazione della scelta
Oasi di Protezione n. 08 "Naviglio d'Ivrea"	Modifica dei confini	ARPA Piemonte	L'estensione e la particolare morfologia dell'area, molto allungata, sono legate alla disponibilità di acqua all'interno del canale e sono quindi funzionali alla presenza di molte specie di fauna acquatica, in particolare di quelle ornitiche, sia stanziali che migratorie
Oasi di Protezione n. 20 e n. 21 "Rima S. Giuseppe 1-2"	Unione delle due zone	Arpa Piemonte	L'orografia del territorio (le due aree si trovano a quote differenti, una è posta nel fondovalle e il corso del Sermenza ne segna i confini orientali, l'altra comprende un'area più tipicamente alpina, includendo la cima del Monte Tagliaferro che sfiora i 3000 m di quota), che determina la presenza di un ripido versante che verrebbe incluso con la creazione di un'unica Oasi, e le differenti caratteristiche ambientali e vocazionali delle due porzioni, renderebbero difficoltosa la gestione dell'istituto stesso; dal momento che il confine della parte occidentale dell'Oasi n. 20 risulta ben delimitato da un accennato piano con pascoli magri che delimita naturalmente l'areale, la scelta di non realizzare un'unica oasi nel territorio di Rima S.

Scelta di Piano	Possibili soluzioni alternative	Eventuale/i soggetto/i richiedente/i	Motivazione della scelta
			Giuseppe è maturata proprio con la valutazione di rendere ben visibile e di conseguenza fattivamente possibile la tabellatura e al fine di ottimizzare la zona protetta con la più funzionale zona di conservazione delle specie presenti
Oasi di Protezione n. 23 "Riva Valdobbia"	1. Modifica dei confini, svincolando la porzione circondata dall'Azienda Faunistico-Venatoria n. 08 2. Eliminazione dell'intera Oasi	Arpa Piemonte	L'istituzione dell'Azienda Faunistico-Venatoria da parte della Regione Piemonte è avvenuta successivamente a quella dell'Oasi; dal momento che il territorio dell'Oasi cinto dall'azienda risulta incluso in una ZPS, si è ritenuto opportuno mantenerlo ai fini della tutela faunistica, anche per evitare che in futuro tale ulteriore porzione venga annessa all'azienda esistente
Zona cinofila ta01 "Pozzi Neri-Cava Buffa"	Eliminazione della zona	Arpa Piemonte	Si tratta di una zona "storica" nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria provinciale, la cui presenza risulta ampiamente condivisa dagli interlocutori e fruitori locali; sebbene sia circondata da un'Oasi di Protezione e da una Zona di Ripopolamento e Cattura, l'area è recintata e, dal momento che in essa vige il divieto di sparo, non si ritiene che determini un significativo disturbo nelle zone circostanti; pertanto è stato scelto di mantenere tale istituto
Modifica dell'Oasi n. 09 "Caresanablot" e sua conversione in ZRC n. 36 con medesima denominazione	Mantenimento della zona classificata come Oasi di Protezione	A.T.C. VC1	Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area risultano maggiormente rispondenti a quelle richieste per le ZRC; in termini operativi inoltre, la zona potrà essere oggetto di iniziative gestionali programmate dall'Ambito di concerto con la Provincia, a favore della protezione e dell'integrazione della fauna stanziale; la Provincia ha pertanto accolto la richiesta da parte dell'ATC VC1
ZRC n. 34 a Tricerro	Non istituzione	A.T.C. VC2	La Provincia ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di istituzione di tale ZRC al fine di incentivare la gestione da parte dei locali cacciatori/agricoltori, promuovendo la cultura gestionale del territorio a fini venatori e le finalità di tutela e incremento del patrimonio faunistico
ZRC n. 35 a Fontanetto Po	Non istituzione	A.T.C. VC2	La Provincia ha accolto la richiesta dell'ATC VC2 di istituzione di questa ZRC, considerando anche il vantaggio che tale territorio è incluso nella ZPS "Fiume Po – Tratto vercellese-alessandrino"
Oasi di Protezione n. 04 "Molino Bona di Sopra"	Conversione dell'Oasi di Protezione "Molino Bona di Sopra" in ZRC e accorpamento con la ZRC n. 02 "Pezzana-Caresana-Stroppiana"	A.T.C. VC2	La Provincia non ha ritenuto opportuno convertire l'Oasi in ZRC, come invece richiesto dall'ATC VC2, al fine di garantire una maggiore tutela degli ambienti a canneto presenti, che rivestono notevole pregio naturalistico; rispetto alla precedente pianificazione, i confini della zona sono stati però ridefiniti per risolvere problemi nel mantenimento in sito della tabellatura
Oasi di Protezione n. 10 "Tronzano V.se-Foglietta"	Conversione in ZRC dell'Oasi di Protezione n. "Tronzano V.se-Foglietta"	A.T.C. VC2	La Provincia non ha ritenuto opportuno convertire l'Oasi in ZRC, come invece richiesto dall'ATC VC2, in quanto il territorio in questione ricade all'interno della ZPS "Risaie Vercellesi"

Scelta di Piano	Possibili soluzioni alternative	Eventuale/i soggetto/i richiedente/i	Motivazione della scelta
Modifica dei confini della ZRC n. 4 "Castelmerlino"	Mantenimento dei precedenti confini	Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – sez. prov.le di Vercelli	La richiesta è stata parzialmente accolta riproiettando la zona seguendo i confini naturali, ai fini di una migliore visibilità della tabellatura dell'istituto e della gestione dello stesso
Oasi di Protezione n. 02 "Palazzolo Vercellese"	Modifica dei confini, facendoli coincidere con il confine provinciale in sponda destra del Fiume Po e includendo la località Cascina Gianduia	Parco Fluviale del Po e dell'Orba	<p>La richiesta di estensione dell'istituto di protezione al confine provinciale non è stata accolta in quanto tale area si trova a ridosso del territorio alessandrino con notevoli difficoltà di accesso da parte degli addetti alla vigilanza; per raggiungere il sito si dovrebbe infatti oltrepassare il Po all'altezza del ponte di Crescentino, entrando in Provincia di Torino e proseguendo sul territorio della Provincia di Alessandria. Si creerebbero pertanto gravi disservizi in merito alla tempestività di intervento e certamente le visite di controllo risulterebbero molto diradate nel tempo. Tale porzione di territorio è peraltro soggetta ad esondazioni con rilevanti modifiche del territorio. Si rileva ancora che è in fase di valutazione la possibilità di un accordo con la Provincia di Alessandria al fine di stabilire il confine di competenza dei controlli faunistico-venatori lungo l'alveo del Po. La fattibilità di un eventuale ampliamento del confine meridionale dell'Oasi in corrispondenza del territorio alessandrino potrà dunque essere valutata a seguito della definizione di tale accordo.</p> <p>In merito all'inclusione del sito denominato "Cascina Gianduia", si evidenzia che tale area nel precedente Piano era destinata a campo di addestramento cani e che, con il nuovo assetto territoriale, tale istituto è stato soppresso. Tale decisione, a suo tempo, ha richiesto un grande sforzo di mediazione con i fruitori locali delle attività cinofile; al momento, pertanto, non si è ritenuto opportuno includere nell'istituto di protezione la porzione di territorio svincolata dall'attività cinofila. Si sottolinea infine come il progetto di rinaturalizzazione relativo alla Cascina Gianduia, la cui fase di valutazione della procedura di VIA si è conclusa nella primavera 2011, si svilupperà per lotti successivi e avrà una durata complessiva di 5 anni; anche per questo motivo non si è ritenuto dunque opportuno inserire questa porzione di territorio nell'Oasi prima della conclusione degli interventi di estrazione del materiale inerte e di successiva rinaturalizzazione ambientale dei luoghi</p>
ZRC n. 06 "Madonna delle Vigne"	Creazione di un'Oasi di Protezione al suo interno, che comprenda la colonia di nidificazione di Ardeidi	Parco Fluviale del Po e dell'Orba – Arpa Piemonte	La ZRC "Madonna delle vigne", istituita ormai da più anni, è sempre stata meta di popolazioni di Ardeidi che all'interno hanno costituito una colonia con incremento annuale di soggetti nidificanti. Non si ravvede pertanto la necessità di modificare l'istituzione presente, in quanto la si ritiene comunque idonea ad assicurare un'adeguata salvaguardia nei confronti della suddetta colonia. Al fine di una maggiore tutela,

Scelta di Piano	Possibili soluzioni alternative	Eventuale/i soggetto/i richiedente/i	Motivazione della scelta
			la Provincia ha ritenuto comunque opportuno stabilire delle prescrizioni specifiche per l'area interessata dalla colonia di Ardeidi compresa all'interno della ZRC, al fine di garantirne la tutela evitando fenomeni di disturbo; in particolare, è previsto per tale area il divieto di qualsiasi tipo di intervento nel periodo febbraio-agosto per garantire la nidificazione delle diverse specie di Ardeidi presenti. Il sito di nidificazione sarà pertanto a tal fine opportunamente tabellato riportando le indicazioni di merito
ZRC n. 13 "Crescentino S. Maria"	Estensione dei confini, includendo una parte della zona umida della Doretta Morta, le aree di ripristino ambientale e il sito di nidificazione degli Ardeidi	Parco Fluviale del Po e dell'Orba	La Provincia non ha ritenuto attuabile l'ampliamento dei confini richiesto, a causa della significativa estensione territoriale dell'area da includere (oltre 100 ha) e della natura del territorio, soggetto alle grandi inondazioni del Fiume Po. La delimitazione prevista dal Piano, peraltro, prevede già l'inclusione del territorio adiacente alla roggia "Doretta morta" dalla zona adiacente l'abitato di Crescentino fino alla confluenza con il Fiume Po. Si ritiene inoltre che l'inclusione dell'area richiesta, data l'estensione, potrebbe determinare un ulteriore incremento delle presenze del Cinghiale, già attualmente molto consistenti, aggravando le problematiche connesse alla presenza di tale specie, per gli equilibri delle popolazioni di fauna selvatica già presenti, per le coltivazioni che interessano l'area e, in generale, per lo stato di conservazione complessivo della zona. L'aumento di questo ungulato potrebbe portare alla rottura di un delicato equilibrio fra il mondo agricolo e gli enti titolati alla gestione territoriale. Le porzioni di territorio limitrofe all'isolone sono infatti fortemente coltivate con colture di pregio quali mais e riso
ZRC n. 26 "Crescentino-Torba" – modifica dei confini fino alla Riserva Naturale "Paludi di S. Genuario"	Mantenimento dei confini inizialmente individuati in fase di redazione della bozza di Piano, che non prevedevano la connessione con i confini della Riserva	Parco Fluviale del Po e dell'Orba – Arpa Piemonte	La Provincia ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta del Parco e di Arpa di modifica dei confini della ZRC, al fine di: incrementare la superficie della ZPS "Paludi di S. Genuario e S. Silvestro" tutelata; garantire la connettività ecologica con la Riserva Naturale "Palude di S. Genuario", prolungando i confini della ZRC fino a quelle della Riserva; tutelare maggiormente l'avifauna presente. Al fine di mantenere la medesima estensione del territorio complessivamente tutelato rispetto all'iniziale proposta di bozza, sono stati ridefiniti i confini meridionali, escludendo una porzione a sud; il nuovo assetto territoriale prevede dunque come confine sud il Naviletto
Zona cinofila tc01 "Trino Sud-Canale Magrelli"	1. Modifica dei confini, con riduzione dell'estensione 2. Eliminazione della zona	Parco Fluviale del Po e dell'Orba	La Provincia ha ritenuto opportuno mantenere la zona cinofila, non accogliendo quindi la richiesta del Parco, considerando che: la porzione ricadente nella ZPS "Fiume Po - Tratto vercellese-alessandrino" sarà utilizzata soltanto dal 1° settembre, come previsto dalla Regione, limitando dunque le criticità legate al possibile

Scelta di Piano	Possibili soluzioni alternative	Eventuale/i soggetto/i richiedente/i	Motivazione della scelta
			disturbo; gli interventi di rinaturalizzazione segnalati dal Parco riguardano in realtà la sponda alessandrina
Revoca dell'Oasi "Prarolo-Pezzana" individuata nel precedente Piano	Mantenimento e/o modifica dell'istituto	-	In corrispondenza di questo istituto ubicato in territorio di pianura è stata riscontrata negli anni una negativa influenza da parte delle infrastrutture viarie, facendo maturare la scelta di revocare tale zona
Revoca di una ZRC a Crescentino, denominata "Crescentino-Teksid" individuata nel precedente Piano	Mantenimento dell'istituto	-	In tale ambito è stata riscontrata nel tempo una sempre maggiore influenza negativa da parte delle infrastrutture viarie e industriali, che ha portato alla decisione, da parte della Provincia, di revocare l'istituto

**9. Nell'ambito della trattazione degli effetti ambientali relativi alle immissioni a scopo di ripopolamento, si richiede di approfondire gli aspetti problematici di tale prativa, con l'obiettivo di raggiungere, con modalità e tempi da stabilire, popolazioni naturali e stanziali in equilibrio.**

Gli approfondimenti riguardanti le problematiche connesse alla pratica dei ripopolamenti sono riportati nel paragrafo 6.2.10 del Rapporto Ambientale che, rispetto alla versione di bozza, è stato integrato con ulteriori elementi di approfondimento relativi alle problematiche connesse alla pratica dei ripopolamenti, come di seguito illustrato.

Le attività di ripopolamento effettuate in Provincia di Vercelli riguardano principalmente la Lepre comune e il Fagiano, e sono finalizzate all'incremento delle consistenze delle popolazioni naturali numericamente ridotte, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

Le immissioni, se attuate in caso di effettiva necessità, generano effetti positivi sulle popolazioni delle specie oggetto di intervento, ma devono essere valutati anche i potenziali effetti negativi che questa pratica può avere in determinate aree, connessi alla presenza di popolazioni di Lepre o Fagiano in numero consistente. La Lepre comune può arrecare danni di scortecciamento alle piante di alto fusto che si manifestano con segni di morsicature alla corteccia; il Fagiano può mostrare comportamento predatorio nei confronti di individui neometamorfosati di anfibi che fuoriescono dall'acqua.

Per quanto riguarda i danni da scortecciamento provocati dalla Lepre comune, si ritiene che possano avvenire soltanto in casi eccezionali di notevole carenza di risorse trofiche o di marcata sovrappopolazione. In ogni caso, la valutazione effettiva del danno dovrebbe essere affrontata a livello sito-specifico, nel caso in cui si dovessero rilevare evidenti danni su un cospicuo numero di piante di pregio naturalistico.

Relativamente al Fagiano, la sua dieta durante le prime settimane di vita risulta costituita prevalentemente da componenti animali, a differenza dello stadio adulto caratterizzato da un'alimentazione basata quasi esclusivamente da componenti vegetali; se le operazioni di immissione avvengono in aree dove sono presenti zone umide idonee alla riproduzione di fauna anfibia particolarmente significative, è possibile che i fagiani rilasciati, in occasione della fuoriuscita dall'acqua dei giovani appena metamorfosati, esercitino una marcata predazione degli anfibi determinandone una forte mortalità. Generalmente però le immissioni avvengono in periodo invernale, nel caso di individui riproduttori, e soprattutto nel periodo estivo, nel caso dei giovani, quindi in periodi ben distanti dalle fasi riproduttive degli anfibi. Si può pertanto considerare

trascurabile questa potenziale criticità, tenuto conto anche dell'ampia disponibilità di zone umide, sia naturali che artificiali, che la pianura vercellese può offrire per le popolazioni anfibie. Per questo aspetto si potranno prevedere, nell'ambito del monitoraggio, valutazioni sito-specifiche finalizzate ad accertare l'eventuale vicinanza, al luogo di rilascio, di siti idonei alla riproduzione di anfibi di particolare pregio naturalistico, nonché la presenza di specie anfibie di interesse comunitario e conservazionistico.

Altri possibili effetti negativi causati da operazioni di immissioni possono essere l'inquinamento genetico delle popolazioni endemiche e la diffusione di malattie e agenti patogeni. A questo proposito va considerato che le immissioni di Fagiano e Lepre vengono effettuate da oltre un secolo e si può ritenere che gli attuali nuclei selvatici derivino in realtà da popolazioni adattate originarie di allevamenti o dell'Est Europeo. Gli individui immessi sono inoltre sottoposti ai controlli da parte dei servizi veterinari delle ASL di provenienza e di arrivo; pertanto, è molto basso il rischio che possano costituire fonte di malattie per le popolazioni autoctone e per animali di allevamento e, quindi, per l'uomo.

***10. Poiché nella trattazione dei potenziali effetti del Piano sull'ambiente (capitolo 6 del R.A.), si fa riferimento all'effetto positivo su varie componenti ambientali attribuibile alla "sostenibilità del prelievo", si richiede di esplicitare ulteriormente questo aspetto, dal momento che si ritiene la sostenibilità del prelievo un aspetto garantito di per sé dalla normativa di settore e non dal Piano proposto.***

Nel corso del procedimento si è ritenuto opportuno, anche alla luce delle osservazioni effettuate, non considerare tale aspetto nell'ambito della trattazione degli effetti potenziali del Piano sull'ambiente. Si ribadisce comunque che il prelievo sostenibile, stabilito dalla normativa di settore, costituisce anche uno degli obiettivi generali del Piano nonché il principio ispiratore della gestione delle risorse faunistiche, dove il prelievo venatorio non può prescindere dai principi della sostenibilità.

***11. Si richiede di effettuare un approfondimento sulla tematica relativa agli incidenti stradali con il coinvolgimento della fauna selvatica e di predisporre una tavola di Piano volta ad evidenziare i tratti di viabilità a maggior rischio di collisione con ungulati selvatici.***

La tematica degli incidenti stradali è stata affrontata sia nel Rapporto Ambientale (paragrafo 3.4.2, sezione "Monitoraggio degli incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica"; paragrafo 5.9), sia nel documento di Piano (capitolo 13). In particolare, la Provincia, ai sensi del Regolamento regionale n. 12/R del 14 luglio 2008 "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, in materia di sinistri stradali con fauna selvatica", dispone del fondo regionale di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungueata.

Le funzioni della Provincia consistono nel ricevere ed istituire le istanze di contributo, accertare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti dal Regolamento regionale, determinare l'ammontare del danno, provvedere alla successiva liquidazione. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Provincia trasmette alla Regione le risultanze della propria attività e di quanto liquidato ai beneficiari nell'anno precedente.



Allo scopo di individuare le misure di mitigazione più adeguate da parte dei soggetti gestori della rete stradale e ai fini di una progettazione dei tratti stradali di nuova realizzazione coerente con le esigenze di tutela della fauna e di sicurezza dei cittadini, il nuovo Piano ha così predisposto la redazione di una tavola volta ad evidenziare i tratti di viabilità a maggior rischio di collisione con Ungulati selvatici; tale strumento potrà essere messo a disposizione del Settore dei Lavori Pubblici ai fini dell'integrazione della cartellonistica stradale nei punti più critici rilevati e, in generale, per la progettazione di nuovi tratti stradali.

**12. Per quanto riguarda l'Analisi di Coerenza esterna della proposta di Piano, si richiede di integrare l'analisi nei confronti del Piano faunistico-venatorio regionale che, nonostante non sia ancora vigente in quanto non approvato in via definitiva, ha seguito l'iter valutativo dettato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.**

**Al fine di verificare che le scelte contenute nella proposta di Piano siano congruenti ed effettivamente attuabili, si richiede, inoltre di rivedere l'analisi di coerenza effettuata nei confronti di alcuni strumenti di pianificazione, evidenziando eventuali criticità e motivando le eventuali incongruenze emergenti.**

**Per quanto riguarda la coerenza esterna con la normativa regionale vigente, si richiede di effettuare l'analisi nei confronti della l.r. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", ai sensi della quale la Regione Piemonte ha determinato i "Criteri tecnici per l'individuazione e il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri".**

Il Rapporto Ambientale è stato integrato inserendo l'analisi di coerenza esterna nei confronti del Piano Faunistico-Venatorio Regionale al paragrafo 4.1.1; il risultato di tale valutazione è stato quindi riportato nella matrice di coerenza riepilogativa (tabella 4-1, paragrafo 4.3).

La trattazione relativa all'analisi della coerenza esterna è stata inoltre integrata evidenziando alcune criticità precedentemente non considerate. In particolare, il paragrafo 4.1.6 relativo al Piano Regionale della Sicurezza Stradale, mette in evidenza come alcune delle azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale tra cui il potenziamento infrastrutturale, la realizzazione di strade di servizio ad evitare accessi diretti su strade extraurbane, la posa di barriere di sicurezza e/o antirumore, risultino potenzialmente conflittuali con gli obiettivi di conservazione della fauna selvatica autoctona e di tutela ed incremento dei relativi habitat. Tali considerazioni sono state pertanto integrate nella matrice di coerenza riepilogativa (tabella 4-1, paragrafo 4.3) riportando un segno negativo accanto al segno positivo già evidenziato, legato ad aspetti quali la diffusione di una cultura della sicurezza stradale, le sinergie e il coordinamento tra gli Enti coinvolti, ecc., considerati compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione degli habitat e delle specie.

È stata infine esaminata la coerenza del Piano con la L.R. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" ai sensi della quale la Regione ha determinato i "Criteri tecnici per l'individuazione e il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri", integrando il paragrafo 4.2, alla sezione "Ambito regionale", con la valutazione di merito, e la tabella 4-1 che rappresenta la matrice di coerenza riepilogativa riportata al paragrafo 4.3.

**13. Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio, si richiede di:**

- a) integrare il monitoraggio previsto con alcuni indicatori relativi a specie “target” e di maggior interesse conservazionistico, nonché ad habitat e specie di interesse comunitario;**
- b) individuare già nella presente fase gli elementi strutturali relativi allo svolgimento dei censimenti faunistici: specie target oggetto di monitoraggio gestionale e modalità di rilevamento dati (ubicazione, metodologia, tempistiche, ecc.);**
- c) effettuare un attento monitoraggio delle popolazioni di fauna selvatica presente nelle Oasi di Protezione, attraverso interventi programmati di censimento rivolti perlomeno ad alcune specie di interesse conservazionistico, e degli eventuali interventi di miglioramento ambientale ivi effettuati, al fine di valutarne l’efficacia e prevedere azioni correttive nella futura pianificazione;**
- d) integrare il Piano previsto con un adeguato monitoraggio dei sinistri stradali che coinvolgano la fauna selvatica.**

a) Tra gli indicatori di risposta individuati ai fini della predisposizione del Piano di monitoraggio, sono state definite alcune specie target oggetto di monitoraggio gestionale (paragrafo 8.2.2 del Rapporto Ambientale nell’ambito degli indicatori di risposta); in particolare, sulla base della situazione faunistica attualmente nota per il territorio provinciale, sono stati individuati il Beccaccino, quale specie “ombrello” per le specie cacciabili, e il Cavaliere d’Italia, specie di interesse comunitario la cui popolazione nel vercellese è tra le più importanti del territorio nazionale, con la presenza di centinaia di individui che giungono a scopo riproduttivo. La scelta di utilizzare il Cavaliere d’Italia quale specie target risulta strategica in quanto, attuando delle collaborazioni tra la Provincia e gli enti e associazioni che si occupano della gestione all’interno delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, sarà possibile integrare i dati di censimento faunistici disponibili per tali ambiti di pregio ambientale.

b) Sebbene le attività di censimento delle popolazioni di fauna omeoterma nell’ambito del territorio regionale siano di competenza, in parte, della Regione Piemonte, tra gli obiettivi di Piano vi è comunque l’aggiornamento delle conoscenze relative allo *status* delle specie presenti sul territorio, con particolare attenzione alle specie di interesse venatorio, conservazionistico e a quelle problematiche. In Provincia di Vercelli i censimenti della fauna all’interno delle Oasi e delle ZRC sono gestiti dall’ufficio preposto in collaborazione con CA e ATC. Per tale motivo l’obiettivo che il Piano si è prefissato potrà essere perseguito grazie alla collaborazione tra Provincia e soggetti coinvolti nei processi di gestione del territorio .

La Provincia potrà inoltre disporre dei dati raccolti a cura dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, e inseriti nella Banca Dati Faunistica Regionale, come specificato anche nel paragrafo 8.2.3, in cui sono esplicitate le fonti dei dati relativi agli indicatori previsti dal piano di monitoraggio ambientale.

Le attività svolte saranno commisurate alle risorse disponibili e la definizione del programma di monitoraggio relativamente ai censimenti faunistici sarà avviata mediante l’individuazione degli elementi che seguono:

- specie target;
- strategie di monitoraggio;
- tempi e modalità di trasmissione dei dati;
- modalità di archiviazione dei dati;
- soggetti deputati alla gestione del database;
- strumenti finanziari per la realizzazione dei punti precedenti.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, potranno essere adottati gli indirizzi e gli orientamenti tecnico-gestionali definiti dalla Regione Piemonte, una volta divenuti operativi. Tutti i dettagli sono riportati alla tabella del R.A. al capitolo 8.3 1 .

c) Tali attività vengono regolarmente svolte all'interno delle Oasi di Protezione provinciale con l'eventuale collaborazione degli istituti di caccia programmata. Sarà cura della Provincia provvedere a raccogliere i dati relativi al monitoraggio delle popolazioni di fauna selvatica e agli interventi di miglioramento ambientale effettuati in tali ambiti con la specifica finalità di valutare l'adeguatezza delle attività svolte e definire eventuali misure correttive e/o alternative nella futura pianificazione.

d) La problematica dei sinistri stradali costituisce uno degli elementi innovativi del nuovo Piano, come ribadito nel paragrafo 3.2 del Rapporto Ambientale. Il Piano di monitoraggio illustrato nel Rapporto Ambientale è stato integrato inserendo, tra gli indicatori di stato, l'indicatore riferito alle interazioni tra fauna e attività antropica costituito dal numero di incidenti stradali per anno, con indicazione delle specie coinvolte, al fine di monitorare l'impatto dovuto agli incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica (paragrafo 8.2.2, indicatore di stato riferito alle interazioni tra fauna e attività antropica).

**14. Per quanto riguarda l'incidenza del Piano sui siti della rete Natura 2000, si richiede di soddisfare le seguenti prescrizioni:**

- a) **Per quanto concerne la pratica delle immissioni, nella proposta di Piano e nei relativi documenti di accompagnamento di natura ambientale devono essere affrontate e proposte soluzioni specifiche per risolvere le criticità connesse all'assenza di condizioni di stabilità di alcune specie, anche a seguito dello svolgimento dell'attività venatoria, ed alla pratica stessa delle immissioni.**
- b) **Il capitolo 7 "Schede di approfondimento dei S.I.C. e Z.P.S. e analisi degli impatti sulle componenti di interesse specifico" dello Studio d'Incidenza deve essere integrato con le opportune analisi d'incidenza nei confronti dei siti Natura 2000 corrispondenti con Aree naturali protette che risultano essere in prossimità o contigui con Istituti venatori privati, valutando gli impatti sulle specie e sugli habitat oggetto di tutela per verificare la sostenibilità dell'attività venatoria con le attuali perimetrazioni e segnalare eventuali situazioni di criticità.**
- c) **Nell'ambito del capitolo 8 "Mitigazioni, compensazioni e ipotesi alternative del piano faunistico venatorio provinciale" dello Studio d'Incidenza, si richiede di aggiornare il divieto relativo alla pernice bianca (*Lagopus mutus*) ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2009, recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 5 aprile 2009, secondo il quale è consentita la caccia a tale specie all'interno di Z.P.S. limitatamente alle "zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione" della specie.**
- d) **Per quanto riguarda le misure di mitigazione finalizzate ad impedire o ridurre gli eventuali effetti negativi sull'ambiente dovuti all'attività venatoria e di avere una effettiva ricaduta positiva sulla biodiversità nel suo complesso, si richiede di:**
  - **approfondire gli aspetti relativi alle modalità con cui la Provincia intende attuare le misure di mitigazione descritte nello Studio d'Incidenza ed effettuare un controllo sulla loro effettiva efficacia;**
  - **individuare ulteriori mitigazioni o azioni conservative specifiche per minimizzare gli impatti diretti ed indiretti sulle specie oggetto di tutela, esplicitandone le modalità di esecuzione. A questo proposito si ritiene utile provvedere all'individuazione delle componenti specifiche che sono maggiormente a rischio di conservazione in modo da poter concentrare gli "sforzi" mitigativi e le relative azioni di conservazione in modo selettivo e diretto: ad esempio le "formazioni erbose**

*secche seminaturali Festuca – Brometalia” presenti all’interno della Z.P.S. “Lama del Badiotto e garzaie della Brarola”, proprio a causa della loro distribuzione estremamente frammentata e localizzata, dovrebbero essere mantenute integre e al loro interno dovrebbe essere evitato il calpestio e la dispersione dei bossoli;*

- *prendere in considerazione le mitigazioni previste dal Piano faunistico-venatorio regionale, quale ad esempio, il divieto di svolgere l’attività venatoria per 10 anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco ai sensi dell’art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353.*
- e) *Si richiede di integrare la tabella relativa all’analisi dell’incidenza delle previsioni di Piano sulla Z.P.S. IT1120027 “Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba”, inserendo, nell’analisi della potenziale incidenza, le Aziende faunistico-venatorie “Vallone d’Otro” (cod. 07) e “Riva Valdobbia” (cod. 08).*
- f) *Relativamente alla perimetrazione delle Oasi di Protezione, si richiede di apportare le seguenti modifiche:*
  - *Al fine di tutelare la fascia fluviale della Z.P.S. IT1180028 “Fiume Po – tratto vercellese alessandrino”, si richiede di far coincidere il confine dell’Oasi 02 “Palazzolo Vercellese” con il confine provinciale, spostandolo quindi sulla sponda destra del fiume. Inoltre, si richiede di ridefinire la perimetrazione di tale Istituto, al fine di includere la località Cascina Giandua presso la quale sarà avviato un progetto di rinaturazione con realizzazione di nuove zone umide promosso dal Parco Fluviale del Po e dell’Orba.*
  - *Al fine di tutelare la colonia plurispecifica di ardeidi presente lungo la fascia fluviale del S.I.C./Z.P.S. IT1120002 “Bosco della Partecipanza di Trino”, si richiede di convertire l’area della Z.R.C. 06 “Madonna delle Vigne”, corrispondente con tale sito di nidificazione, in un’Oasi di Protezione. In questo modo sarà possibile evitare fenomeni di disturbo durante il periodo riproduttivo, in particolare nel periodo febbraio-agosto, e garantire la nidificazione delle varie specie di ardeidi presenti che hanno periodi riproduttivi differenziati nel tempo.*
- g) *Si richiede di esplicitare le motivazioni in base alle quali non sono state previste Oasi di Protezione in corrispondenza della Z.P.S. IT1120021 “Risaie vercellesi”, costituita da più elementi territoriali dislocati nei comuni di Trino, Ronsecco, Livorno Ferraris, Sali vercellese, Salasco, Crova, Tronzano vercellese e San Germano vercellese, e di valutare la possibilità di istituire un’ulteriore Oasi che comprenda, possibilmente, tutti gli elementi della suddetta Z.P.S..*
- h) *Relativamente alle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), si avanzano le seguenti richieste di modifica delle perimetrazioni:*
  - *Z.R.C. 13 “Crescentino S. Maria”: si richiede di aumentare la sua estensione al fine di tutelare maggiormente habitat e specie presenti all’interno del S.I.C./Z.P.S. IT1120023 “Isola di Santa Maria” e della Z.P.S. IT1180028 “Fiume Po tratto vercellese-alessandrino”. In particolare si ritiene opportuno includere all’interno della Z.R.C. una parte della zona umida della Doretta morda e il sito di nidificazione dell’airone cinerino (Ardea cinerea).*
  - *Z.R.C. 26 “Crescentino-Torba”: al fine di garantire la tutela dell’avifauna presente nella Z.P.S. IT1120029 “Paludi di San Genuario e San Silvestro”, anche attraverso il mantenimento di collegamenti ecologici tra le zone umide presenti, si richiede di estendere i confini della Z.R.C. 26 fino ad includere le aree fraposte tra il confine della Z.R.C. presentato dal Piano e il perimetro della Riserva Naturale “Palude di San Genuario”.*

a) Per tale osservazione si veda il capitolo 6 – “Analisi degli impatti generici previsti dall’applicazione del Piano sui S.I.C. e sulle Z.P.S.” ed in particolare la matrice.

b) Tale richiesta è stata esplicitata al capitolo 7 - “Schede di approfondimento dei S.I.C. e Z.P.S. e analisi degli impatti sulle componenti di interesse specifico” dello Studio d’Incidenza.

I Biotopi individuati sono:

- S.I.C. IT1110050 “Mulino Vecchio”;
- S.I.C. IT1120004 “Baraggia di Rovasenda”;
- S.I.C./Z.P.S. IT1120005 “Garzaia di Carisio”;
- S.I.C./Z.P.S. IT1120006 “Val Mastallone”.

c) La richiesta è stata esplicitata al capitolo 9 – *“Mitigazioni, compensazioni e ipotesi alternative del piano faunistico venatorio provinciale”* dello Studio d’Incidenza.

d) Per queste osservazioni si faccia riferimento al capitolo 9 – *“Mitigazioni, compensazioni e ipotesi alternative del piano faunistico venatorio provinciale”* dello Studio d’Incidenza e, come indicato sempre in tale capitolo, anche al capitolo 8 – *“Indicazioni sul Piano di Monitoraggio”*.

Si vedano anche le mitigazioni proposte nelle singole matrici riportate al capitolo 7 - *“Schede di approfondimento dei S.I.C. e Z.P.S. e analisi degli impatti sulle componenti di interesse specifico”* dello Studio d’Incidenza, relative ai singoli Siti Natura 2000 presi in considerazione.

e) La tabella relativa all’analisi dell’incidenza delle previsioni di Piano sulla ZPS IT1120027 “Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba” è stata integrata come richiesto inserendo, nell’analisi della potenziale incidenza, le Aziende faunistico-venatorie “Vallone d’Otro” (cod. 07) e “Riva Valdobbia” (cod. 08).

f) Per quanto riguarda l’Oasi n. 02 “Palazzolo Vercellese”, la richiesta di estensione dell’istituto di protezione al confine provinciale non è stata accolta in quanto tale area si trova a ridosso del territorio alessandrino con notevoli difficoltà di accesso da parte degli addetti alla vigilanza; per raggiungere il sito si dovrebbe infatti oltrepassare il Po all’altezza del ponte di Crescentino, entrando in Provincia di Torino e proseguendo sul territorio della Provincia di Alessandria. Si creerebbero pertanto gravi disservizi in merito alla tempestività di intervento e certamente le visite di controllo risulterebbero molto diradate nel tempo. Tale porzione di territorio è peraltro soggetta ad esondazioni con rilevanti modifiche del territorio. Si rileva ancora che è in fase di valutazione la possibilità di un accordo con la Provincia di Alessandria al fine di stabilire il confine di competenza dei controlli faunistico-venatori lungo l’alveo del Po. La fattibilità di un eventuale ampliamento del confine meridionale dell’Oasi in corrispondenza del territorio alessandrino potrà dunque essere valutata a seguito della definizione di tale accordo.

In merito all’inclusione del sito denominato “Cascina Gianduia”, si evidenzia che tale area nel precedente Piano era destinata a campo di addestramento cani e che, con il nuovo assetto territoriale, tale istituto è stato soppresso. Tale decisione, a suo tempo, ha richiesto un grande sforzo di mediazione con i fruitori locali delle attività cinofile; al momento, pertanto, non si è ritenuto opportuno includere nell’istituto di protezione la porzione di territorio svincolata dall’attività cinofila. Si sottolinea infine come il progetto di rinaturalizzazione relativo alla Cascina Gianduia, la cui fase di valutazione della procedura di VIA si è conclusa nella primavera 2011, si svilupperà per lotti successivi e avrà una durata complessiva di 5 anni; anche per questo motivo non si è ritenuto dunque opportuno inserire questa porzione di territorio nell’Oasi prima della conclusione degli interventi di estrazione del materiale inerte e di successiva rinaturalizzazione ambientale dei luoghi.

Relativamente alla ZRC n. 06 “Madonna delle Vigne”, istituita ormai da più anni, è sempre stata meta di popolazioni di Ardeidi che all’interno hanno costituito una colonia con incremento annuale di soggetti nidificanti. Non si ravvede pertanto la necessità di modificare l’istituzione presente, in quanto la si ritiene comunque idonea ad assicurare un’adeguata salvaguardia nei confronti della suddetta colonia. Al fine di una maggiore tutela, la Provincia ha ritenuto comunque opportuno stabilire delle prescrizioni specifiche per l’area interessata dalla colonia di Ardeidi compresa all’interno della ZRC, al fine di garantirne la tutela evitando fenomeni di disturbo; in particolare, è previsto per tale area il divieto di qualsiasi tipo di intervento nel periodo febbraio-agosto per garantire la nidificazione delle diverse specie di Ardeidi presenti. Il sito di nidificazione sarà pertanto a tal fine opportunamente tabellato riportando le indicazioni di merito.

g) Gran parte degli istituti di protezione individuati dal Piano sono coincidenti con ZPS ricadenti sul territorio provinciale. Riguardo nello specifico la ZPS “Risaie Vercellesi”, come già illustrato al precedente punto 2, essa tutela ambienti umidi e cenosi con caratteristiche del tutto omogenee nell’intera pianura risicola provinciale e regionale e che, di fatto, non subiscono danni dall’esercizio dell’attività venatoria. Si evidenzia a questo proposito la difficoltà incontrata nell’esatta individuazione dei confini di tale ZPS nella pianura risicola, dove i limiti territoriali non risultano ben definiti e dove spesso mancano elementi di riferimento utili all’individuazione dei confini; tale aspetto, infatti, ha costituito un vincolo nella scelta dell’ubicazione delle Oasi provinciali.

h) Per quanto concerne la ZRC n. 13 “Crescentino S. Maria”, la Provincia non ha ritenuto attuabile l’ampliamento dei confini richiesto, a causa della significativa estensione territoriale dell’area da includere (oltre 100 ha) e della natura del territorio, soggetto alle grandi inondazioni del Fiume Po. La delimitazione prevista dal Piano, peraltro, prevede già l’inclusione del territorio adiacente alla roggia “Doretta morta” dalla zona adiacente l’abitato di Crescentino fino alla confluenza con il Fiume Po. Si ritiene inoltre che l’inclusione dell’area richiesta, data l’estensione, potrebbe determinare un ulteriore incremento delle presenze del Cinghiale, già attualmente molto consistenti, aggravando le problematiche connesse alla presenza di tale specie, per gli equilibri delle popolazioni di fauna selvatica già presenti, per le coltivazioni che interessano l’area e, in generale, per lo stato di conservazione complessivo della zona. L’aumento di questo ungulato potrebbe portare alla rottura di un delicato equilibrio fra il mondo agricolo e gli enti titolati alla gestione territoriale. Le porzioni di territorio limitrofe all’isolone sono infatti fortemente coltivate con colture di pregio quali mais e riso. La presenza in loco della specie problematica, al momento, è invece classificabile come sostenibile.

Riguardo la ZRC n. 26 “Crescentino-Torba”, la Provincia ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta del Parco e di Arpa di modifica dei confini della ZRC, al fine di: incrementare la superficie della ZPS “Paludi di S. Genuario e S. Silvestro” tutelata; garantire la connettività ecologica con la Riserva Naturale “Palude di S. Genuario”, prolungando i confini della ZRC fino a quelle della Riserva; tutelare maggiormente l’avifauna presente. Al fine di mantenere la medesima estensione del territorio complessivamente tutelato rispetto all’iniziale proposta di bozza, sono stati ridefiniti i confini meridionali, escludendo una porzione a sud; il nuovo assetto territoriale prevede dunque come confine sud il Naviletto.

